

## DL Sud – Analisi

25 settembre 2023

### Capo I - Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia coesione

#### Articolo 1 - Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione

Si prevedono delle modifiche al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, relativamente all'utilizzo delle risorse, applicando le seguenti disposizioni:

- **Finalità del Fondo** - La dotazione finanziaria del Fondo è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e di addizionalità;
- **Modalità assegnazione risorse** - Con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro e sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto dell'80% nelle aree del Mezzogiorno e del 20% nelle aree del Centro-Nord e tenuto conto delle assegnazioni già disposte:
  - le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità della ripartizione delle risorse tra ciascuna di esse;
  - le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Regioni e alle Province autonome, con l'indicazione dell'entità della ripartizione delle risorse tra ciascuna di esse.
- **Accordo per la coesione Amministrazioni centrali** - Sulla base della ripartizione delle risorse per le Amministrazioni centrali e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. In particolare, ciascun accordo contiene:
  - **Linee d'azione** - La specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale;
  - **Cronoprogrammi** - I cronoprogrammi di realizzazione di ciascun intervento o linea d'azione;
  - **Impegni assunti** - L'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;
  - **Piano finanziario** - Il piano finanziario dell'Accordo articolato per annualità;
  - **Principi di definizione per gestione e controllo** - I principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonché di monitoraggio dello stesso;
  - **Interventi già finanziati** - L'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo.
- **Accordo per la coesione Regioni e Province autonome** - Sulla base della ripartizione delle risorse per Regioni e Province autonome e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione viene sentito il Ministro dell'Economia; mentre l'elaborazione degli Accordi avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali.

In particolare, ciascun accordo contiene:

- **Linee d'azione** - La specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale;
  - **Cronoprogrammi** - I cronoprogrammi di realizzazione di ciascun intervento o linea d'azione, con l'indicazione dei traguardi intermedi e finali;
  - **Destinazione risorse Città metropolitana** - In caso di presenza nel territorio regionale di Città metropolitana, l'entità delle risorse ad esse destinate;
  - **Impegni assunti** - L'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;
  - **Risorse destinate a finanziamento quota regionale** - L'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale.
  - **Piano finanziario** - Il piano finanziario dell'Accordo articolato per annualità;
  - **Principi di definizione per gestione e controllo** - I principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo, nonché di monitoraggio dello stesso;
  - **Interventi già finanziati** - L'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo.
- **Assegnazione risorse** - Con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale o di ciascuna Regione o Provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi degli Accordi per la coesione, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo FSC 2021 – 2027;
  - **Avvio attività attuazione interventi** - A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera per l'assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'accordo, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione;
  - **Contratto istituzionale di sviluppo** - Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali si debba procedere alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo;
  - **Relazione stato interventi** - Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nedef e del Bilancio di previsione.
  - **Trasferimenti al Fondo di rotazione** - Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del CdM - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento finanziato.
  - **Risorse non allocate** - Inoltre, alla copertura finanziaria degli interventi e delle linee d'azione strategici inseriti negli accordi dei Piani di sviluppo e coesione, possono concorrere anche le risorse destinate ad interventi complementari del Fondo di rotazione, le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del provvedimento, i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale o di ciascuna Regione o Provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere di assegnazione del CIPESS, nonché le risorse derivanti dai rimborsi europei e dal corrispondente cofinanziamento nazionale.
  - **Modifica Accordi per la coesione** - Gli accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione. La modifica dell'accordo è sottoposta su proposta del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS, qualora preveda un incremento delle risorse del Fondo assegnate e, in tal caso, si applicano le previsioni secondo cui il Ministro individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo

integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo. La modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, è consentito esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

## **Articolo 2 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo FSC 2021 – 2027**

Si prevede che le risorse assegnate dal CIPESS per la realizzazione degli Accordi per la coesione sono trasferite, su richiesta dell'Amministrazione centrale o regionale o della Provincia autonoma assegnataria delle medesime e compatibilmente con le disponibilità di cassa, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei limiti previsti, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite.

- **Erogazione anticipazione piano finanziario annuale** - Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione viene erogata, un'anticipazione fino al 10% del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio.
- **Presentazione domanda spese sostenute** - In coerenza con le risultanze del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso di spese sostenute, a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. In caso di erogazione dell'anticipazione, le Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo risulti non inferiore alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione.
- **Definanziamento per mancato rispetto cronoprogramma** - Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio, e le risorse non utilizzate, tenuto conto della spesa preventivata come indicata nel cronoprogramma. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo affluiscono al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per sostenere interventi per lo sviluppo.
- **Monitoraggio attuazione interventi** - Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio, nonché l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione di un relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Dipartimento politiche di coesione rende disponibile la modulistica da utilizzare per l'elaborazione delle relazioni.
- **Modalità disposizione definanziamento** - In caso di definanziamento per mancato rispetto del cronoprogramma, il definanziamento è disposto con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione, sulla base dei dati risultanti del Sistema nazionale di monitoraggio e del contenuto delle relazioni semestrali.
- **Effetti mancato monitoraggio attuazione interventi** - In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse o di mancato invio della relazione, il Dipartimento per le politiche di coesione assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a 30 giorni, prorogabile una sola volta per non più di 15 giorni. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento o delle linee d'azione in relazione alle quali non siano stati inseriti i dati nel sistema di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inserite nell'accordo.

### **Articolo 3 - Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione**

Si prevede l'istituzione di apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali.

### **Articolo 4 - Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio**

Si prevede che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali o europee per la coesione debbano rendere disponibili nel sistema informatico ReGiS i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con CUP e CIG.

### **Articolo 5 - Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione**

Si prevede che i documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, siano pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei Regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione ([www.opencoesione.gov.it](http://www.opencoesione.gov.it)) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione. Nel rispetto delle previsioni sul controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee, sono altresì pubblicati sul medesimo portale i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici.

### **Articolo 6 - Disposizioni in materia di Contratti Istituzionali di Sviluppo**

Si prevedono alcune modifiche all'istituto del Contratto Istituzionale di sviluppo. Nello specifico, si dispone che:

- **Soglie minime per la stipula dei Contratti istituzionali di sviluppo** - Viene ammessa la stipula dei Contratti istituzionali di sviluppo solamente nel caso in cui essi riguardino interventi di valore complessivo non inferiore ai 200 milioni di euro, e un valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Si prevede inoltre che, i Contratti di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore non inferiore alle soglie di rilevanza europea, qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle soglie citate.
- **Poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle PA** - In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'UE a causa del mancato rispetto delle scadenze, vengono applicati i poteri sostitutivi, previsti dal DL Governance/PNRR, secondo cui il Consiglio dei Ministri provvede ad identificare, in caso di inerzia, l'amministrazione l'ente, l'organo o l'ufficio (o in alternativa nomina un Commissario) ai quali si attribuisce il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari.

## **Capo II - Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne**

### **Articolo 7 - Strategia nazionale per le Aree interne**

Si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. In particolare:

- **Composizione** - la Cabina di Regia è presieduta dal Ministro per gli Affari europei e composta da rappresentanti del Ministro delle Infrastrutture; Ministro dell'Ambiente; Ministro delle Imprese; Ministro dell'Agricoltura; Ministro dell'Interno; Ministro della Cultura; Ministro del Turismo; Ministro dell'Istruzione; Ministro dell'Università; Ministro della Salute; Ministro per gli Affari regionali; Ministro per la Protezione Civile; Ministro per le Disabilità; Ministro dell'Economia; Ministro dello Sport; Presidente della Conferenza delle regioni, dell'UPI, dell' ANCI e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani.

- **Funzioni della cabina di regia** - La Cabina di regia avrà funzioni di:
  - Indirizzare e coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;
  - Approvare il Piano strategico nazionale delle aree interne e approvare le strategie territoriali in attuazione del Piano strategico nazionale;
  - Monitorare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse europee e nazionali;
  - Promuovere il coordinamento multilivello anche fornendo supporto ai soggetti attuatori in caso di insorte criticità;
  - Svolgere l'attività di coordinamento e monitoraggio dei piani finanziati mediante l'erogazione di fondi, anche attraverso l'uso e l'implementazione delle banche dati esistenti.
- **Redazione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI)** - Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, la Cabina di regia dispone l'approvazione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), nel quale vengono individuati gli interventi prioritari, con particolare attenzione ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari. Le modalità operative del PSNAI verranno definite con delibera del CIPESS.
- **Coordinamento delle strategie territoriali** - Le strategie territoriali, nel rispetto di quelle nazionali fissate dal PSNAI, verranno coordinate da accordi di programma-quadro tra enti locali e soggetti pubblici.
- **Monitoraggio delle strategie** - Affinché la fase di monitoraggio sia il più efficace possibile, la Cabina di regia acquisisce periodicamente i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne prodotti dagli enti e dai soggetti attuatori.
- **Supporto alla Cabina di regia** - Al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

### Capo III - Zona Economica Speciale SUD – ZES UNICA

#### Articolo 9 - Istituzione Zona Economica Speciale SUD – ZES UNICA

Si fornisce la definizione di ZES come una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, di seguito denominata «ZES» o «ZES UNICA», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

#### Articolo 10 - Organizzazione della ZES Unica

Si prevede una serie di misure per assicurare l'organizzazione della ZES Unica:

- **Cabina regia ZES** - Istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Cabina di regia ZES con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta:
  - Ministro per gli Affari regionali;
  - Ministro per la Pubblica amministrazione;
  - Ministro per la Protezione civile;
  - Ministro per le Riforme istituzionali;
  - Ministro dell'Economia;
  - Ministro delle Infrastrutture;
  - Ministro delle Imprese;
  - Ministro degli Affari esteri;
  - Ministro dell'Ambiente;
  - Ministro dell'Agricoltura;
  - Ministro del Turismo;
  - Ministro della Cultura;
  - dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno;
  - Presidenti delle Regioni coinvolte.
  - Da osservatori, eventuali rappresentanti degli enti locali.



- **Struttura missione ZES** - Istituisce una Struttura di missione per la ZES presso la Presidenza del Consiglio, alle dirette dipendenze del Ministro degli affari europei, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione ha una durata triennale, prorogabile comunque non oltre il 31 dicembre 2034. La struttura provvede allo svolgimento delle seguenti attività:
  - assicura supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Strategico ZES;
  - coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;
  - svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel piano strategico della ZES;
  - sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano Strategico della ZES;
  - definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività delle ZES per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;
  - definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
  - cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica prevista dal decreto, fatti salvi i casi esplicitati all'articolo 17;
  - assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES Unica, mediante il portale web della ZES unica.

Alla struttura sono fornite 3 unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, e 4 unità dirigenziali di livello non generale. Per l'attuazione dei programmi PNRR connessi alle ZES, la struttura potrà operare come stazione appaltante fino al 31 dicembre 2026. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la struttura tramite convenzioni potrà avvalersi di INVITALIA.

- **DPCM Attuativo struttura di missione** - Con DPCM, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Il DPCM individuerà inoltre le coordinate temporali entro le quali i rapporti giuridici attivi e passivi dei commissari ZES saranno trasferiti alla struttura.
- **Pubblica utilità insediamenti attività al sud** - Prevede che anche progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nelle ZES possano essere considerati opere di pubblica utilità.

#### **Articolo 11 - Piano strategico della ZES Unica**

Si prevede la creazione di un piano strategico della ZES, di durata triennale che definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando - anche in modo differenziato per le Regioni - i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES e le modalità di attuazione. Lo schema di Piano è predisposto dalla Struttura di Missione. Il Piano è approvato con DPCM su proposta del Ministro per gli Affari europei, di concerto con il Ministero dell'Economia, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero delle Imprese e il Ministro per la Protezione civile, previo parere della Cabina di regia.

#### **Articolo 12 - Portale web della ZES Unica**

Si istituisce il portale web della ZES Unica, che dovrà fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES e dovrà garantire l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES previsto dal decreto.

#### **Articolo 13 - Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES**

A partire dal 1° gennaio 2024, si prevede l'istituzione presso la Struttura di missione lo Sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato SUD. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati per le ZES. Il SUD ZES ha competenza su una serie di procedimenti amministrativi:

- inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;

- riguardanti la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

In attesa dell'operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica saranno presentate al SUAP territorialmente competente.

#### **Articolo 14 - Procedimento unico**

Si prevedono alcune semplificazioni in materia di procedimento unico per i progetti rientranti nella ZES Unica. Nello specifico:

- **Progetti di pubblica utilità per interventi all'interno della ZES Unica** - Si prevede l'attribuzione del carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai progetti inerenti alle attività economiche o all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica, da parte di soggetti pubblici o privati. Restano tuttavia valide le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, nonché in materia di investimenti di rilevanza strategica.
- **Autorizzazione abilitativa unica** - Si prevede che i progetti inerenti alle citate attività economiche, attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica non siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Per tali progetti è prevista un'autorizzazione unica che sostituisca tutti i titoli abilitativi e autorizzatori necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.
- **Divieto di ottenimento di più autorizzazioni** - Si prevede che nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.
- **Protocollo regionale per procedure di semplificazione** - Si prevede che entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2024, ogni Regione deve presentare al Ministro per gli Affari Europei, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali. Tale documento dovrà individuare le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti.

#### **Articolo 15 - Autorizzazione unica**

L'articolo disciplina lo strumento dell'autorizzazione unica, con le imprese che intendono avviare o insediare attività all'interno della ZES che dovranno presentare allo sportello unico un'istanza per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, coordinata dalla Struttura ZES. Inoltre, si prevede la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 della possibilità di impiego della procedura negoziata ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavoro, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria da parte di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 stabilimenti o aziende ubicate in tali aree.

#### **Articolo 16 - Credito d'imposta ZES Unica**

Prevede l'istituzione per l'anno 2024 di un credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

- nelle zone assistite depresse delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;
- nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Si prevede nello specifico:

- **Intensità di aiuto** – Le intensità di aiuto massime sono quelle previste dalla carta degli aiuti a finalità regionale (massimali aumentati del 20% in caso di piccole imprese e del 10% in caso di medie imprese:
  - 40% - Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
  - 30% - Molise;
  - 15% - Abruzzo.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle

condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

- **Investimenti agevolabili** - Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un investimento iniziale relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
- **Soggetti esclusi** - L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese in difficoltà. L'agevolazione non si applica inoltre alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.
- **Misura del credito** - Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
- **Cessione e impiego dei beni** - Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei medesimi beni.

#### **Articolo 17 - Disposizioni in materia di investimenti**

Si prevede che:

- **Aggiornamento Piano interventi settore idrico** - ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine per la trasmissione al MIT da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo, è fissato per il 2023 in 130 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito MIT. Entro il termine di 130 giorni sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che abbiano già provveduto alla trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti.
- **Mitigazione del rischio SACE** - Inoltre, si prevede che, al fine di realizzazione gli obiettivi PNRR/PNC e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, SACE, con riferimento alle garanzie su cauzioni rilasciate entro il 31.12.23, può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato. SACE dà comunicazione del ricorso agli strumenti e alle tecniche di mitigazione del rischio e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito da SACE e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito, per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC.

### **Capo VI - Disposizioni finali**

#### **Articolo 22 - Disposizioni transitorie e di coordinamento**

L'articolo prevede una serie di disposizioni di modifica della normativa vigente in materie di ZES al fine di coordinare le nuove disposizioni previste dal DL Sud. Per quanto di maggiore interesse:

- **Potere transitorio Commissari ZES** - Si prevede l'applicazione delle disposizioni del provvedimento in materia di procedimento unico e autorizzazione unica alle istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, si prevede che fino alla data di trasferimento delle funzioni alla Struttura di missione ZES, i Commissari straordinari



ZES svolgono tutte le funzioni e le attività in materia di procedimento unico e autorizzazione unica attribuite alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della struttura.

- **Estensione poteri Commissari ZES** - Si prevede che a far data dal 1° gennaio 2024:
  - Le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;
  - Le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise sono estese all'intero territorio Molise e Puglia (ad eccezione dei territori di cui al punto successivo);
  - Le competenze del Commissario straordinario ZES Ionica - Puglia-Basilicata sono estese all'intero territorio della Basilicata, della provincia di Taranto nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico previsti dal DPCM istitutivo della ZES;
  - Le competenze del Commissario straordinario della ZES Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei Comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico previsti dal DPCM istitutivo della ZES;
  - LE competenze del Commissione della ZES Sicilia Occidentale sono estese al territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché i comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui al punto precedente.